

---

# DOCUMENTI INFORMATIVI

---

Redatti ai sensi dell'art. 165 del regolamento Intermediari Consob

## SOMMARIO

Documento Informativo di sintesi.....	2
Documento di sintesi della politica seguita da Meridian SCF in materia di conflitti di interesse .....	4
Informativa ex-ante sui costi relativi al servizio di consulenza .....	6
Informazioni sugli strumenti finanziari.....	8
Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità .....	14

### **Denominazione della Società**

#### **Meridian Società di Consulenza Finanziaria S.r.l.**

Sede Legale: Milano    Sede Operativa: Milano    Numero telefono: 328 7465382

Indirizzo E-mail: [info@meridianscf.com](mailto:info@meridianscf.com)    Indirizzo PEC: [meridianscf@pec.it](mailto:meridianscf@pec.it)

Sito Internet: [www.meridianscf.com](http://www.meridianscf.com)

### **Nominativo dei consulenti finanziari**

*Riccardo Tajé*, iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 1227 del 28/11/2019

Valerio Maria de Stasio, iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n.1534 del 30/11/2020

### **Lingue**

Italiano

### **Metodi di comunicazione**

Telefonico: 328 7465382

Posta elettronica: [info@meridianscf.com](mailto:info@meridianscf.com)

### **Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari**

*Meridian SCF* è iscritta nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n.1226 del 28/11/2019

### **Rendicontazione del servizio di consulenza**

La Società trasmette ai clienti il rendiconto dell'attività svolta con cadenza annuale.

### **Conflitti di interesse**

La Società adotta la seguente politica aziendale in materia di conflitti di interesse: "Policy per la gestione dei conflitti di interesse".

### **Politica aziendale in materia di conflitti di interesse**

La Società fornisce, su richiesta dei clienti, su supporto duraturo, maggiori dettagli in merito alla politica aziendale in materia di conflitti di interesse.

### **Servizio di consulenza in materia di investimenti**

Descrizione sintetica del servizio prestato:

Invio di raccomandazioni personalizzate di operazioni di investimento, adeguate alle caratteristiche, alle esigenze, obbiettivi ed al profilo di rischio rendimento del cliente.

### **Altre attività professionali**

La Società svolge anche altre attività di consulenza tra cui:

1. Analisi di portafoglio
2. Asset Allocation
3. Account Aggregation
4. Controllo costi
5. Formazione in materia di mercati finanziari
6. Analisi posizione previdenziale

Si precisa che tali attività non sono soggette alla vigilanza della Consob né dell'Organismo di e di tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)

### **Valutazione periodica dell'adeguatezza**

La Società effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento fornite ai clienti.

### **Reclami, segnalazioni, esposti**

I clienti possono inviare reclami in merito ai servizi forniti dalla Società, tramite lettera raccomandata AR al seguente indirizzo: Corso Europa 15 - C/O Spaces, 20122 Milano o via PEC: [meridianscf@pec.it](mailto:meridianscf@pec.it)

Inoltre i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) al seguente indirizzo: Via Tomacelli 146 00186 Roma - [www.organismocf.com](http://www.organismocf.com)

## DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA SEGUITA DA MERIDIAN SCF IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

---

La politica aziendale sui conflitti di interesse definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Scopo di questa politica aziendale è quello di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse. La società riesamina almeno una volta all'anno la politica sui conflitti di interesse.

La società fornisce, su richiesta dei clienti, su supporto duraturo, maggiori dettagli in merito alla politica aziendale in materia di conflitti di interesse.

### **Principi generali**

La policy in materia di conflitto di interesse è stata predisposta ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari della Consob, contenente disposizioni in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

Meridian Scf ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse, suscettibili di danneggiare la posizione della clientela, che possono insorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di consulenza e accessori, siano, oltre che necessarie ai fini dell'adempimento alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività di Meridian Scf e di salvaguardare la società stessa sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

### **Requisito di indipendenza**

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1. del Decreto del 4 aprile 2012 n. 66, non possono essere iscritte all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31 del Testo Unico della Finanza, le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Meridian Scf verifica, con frequenza almeno annuale, l'inesistenza dei rapporti menzionati nel paragrafo precedente. Nel caso tali circostanze dovessero essere rilevate, la Scf registra i potenziali o effettivi conflitti di interesse, assicurando che tali situazioni non condizionano la Scf nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Meridian Scf infine, in osservanza del comma 3 dell'articolo citato, informa l'OCF per le proprie opportune valutazioni.

**Incentivi e remunerazioni**

Con riferimento all'art. 162, comma 1, lettera d) e lettera e), del regolamento Intermediari di Consob:

Meridian Scf non può accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

**Inoltre**

Meridian Scf evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità che possano far insorgere conflitti di interesse nei confronti dei clienti e incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

## INFORMATIVA EX-ANTE SUI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSULENZA

La seguente tabella viene fornita a titolo di esempio al potenziale cliente. Il valore preso a riferimento come base di calcolo è pari ad euro 100.000 ed è da considerarsi come esempio standard.

Successivamente, in caso di avvio del servizio di consulenza, Meridian Scf provvederà a fornire a cliente un' informativa sugli effettivi costi ex-ante relativi al servizio, basata sull'importo del patrimonio che il cliente intende sottoporre in consulenza.

In caso di avvio del servizio di consulenza personalizzata Meridian Scf invierà un' informativa ex-ante e personalizzata relativa ai costi degli strumenti finanziari di volta in volta raccomandati.

Tipologia di costi ed oneri	Descrizione	In valore monetario sulla base dell'importo "standard" (1)	In % del patrimonio sulla base dell'importo "standard" (1)
Costi una tantum (2)	Commissioni addebitate per consulenze non continuative		
Costi correnti	Commissioni di consulenza	1.000 euro	1,00%
	Oneri fiscali (IVA 22%)	220 euro	0,22%
Costi incidentali (2)	Al verificarsi di situazioni oggettivamente verificate		
Costi accessori (2)	Altri costi accessori addebitati al cliente per il servizio di consulenza		
<b>TOTALE</b>		<b>1.220 euro</b>	<b>1,22%</b>

### NOTE:

- (1) Per importo standard si deve intendere il valore preso a riferimento come base di calcolo pari ad euro 100.000.
- (2) Costi una tantum, costi incidentali e costi accessori dipendono dall'analisi personalizzata di ogni situazione, pertanto non possono essere rappresentati in un modello standard. Questi costi verranno esposti, se presenti, al potenziale cliente prima dell'adesione al servizio di consulenza.
- (3) I costi correnti sono da considerarsi su base annua tacitamente rinnovati salvo quanto previsto dal contratto di consulenza.

La società deve informare il cliente in merito alle informazioni relative ai costi dei servizi forniti da altri intermediari ai quali la società abbia eventualmente indirizzato il cliente, in particolare in relazione all'esecuzione delle operazioni sugli strumenti finanziari raccomandati.

### **Informativa ex-ante sui costi degli strumenti finanziari**

La società invierà un'informativa ex-ante e personalizzata relativa ai costi degli strumenti finanziari di volta in volta raccomandati.

Le informazioni sui costi ed oneri relativi agli strumenti finanziari raccomandati verranno fornite congiuntamente alla trasmissione della raccomandazione di investimento o disinvestimento.

Le voci di costo verranno indicate sia in valore monetario che in percentuale utilizzando come base di calcolo l'importo personalizzato della raccomandazione.

### **Informativa ex-post sui costi degli strumenti finanziari**

La società invierà annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori.

Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.

### Avvertenze generali

Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, le informazioni sui rischi connessi ai servizi ed alle operazioni su strumenti finanziari, con particolare riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti.

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il Cliente deve essere informato dal consulente finanziario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, il consulente finanziario valuta se l'investimento è adeguato al Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di consulenza personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

### I rischi dell'investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi

- La variabile del prezzo dello strumento finanziario
- La complessità degli strumenti finanziari
- La liquidità
- La divisa in cui è denominato
- Gli altri fattori di rischio generale

#### La variabile del prezzo dello strumento finanziario

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

- **Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzitutto tra "titoli di capitale" (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e "titoli di debito" (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.



A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Il rendimento dell'investimento in strumenti azionari risulta normalmente positivo se l'investimento è mantenuto in un arco temporale di lungo termine. I rendimenti positivi sono associati all'andamento favorevole del ciclo economico e degli utili delle società quotate sui mercati azionari.

Il rendimento dell'investimento in strumenti obbligazionari è connesso al valore della cedola distribuita e alla scadenza temporale del rimborso del titolo. Il valore di mercato delle obbligazioni, a parità di altri fattori, aumenta nelle fasi di discesa dei tassi di interesse e del tasso di inflazione e si riduce quando i tassi di interesse aumentano.

- **Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

- **Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

- **Il rischio di tasso di interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

- **Il rischio di credito**

È il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito.

Si può misurare con:

- la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetto default)
- la valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (cosiddetto rating).

Se sale la probabilità attesa di fallimento (default) sale il rischio di credito. Se il rating scende sale il rischio di credito.

- **Il rischio di mercato**

È il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato.

Si può misurare con alcuni indicatori quali la volatilità oppure il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

- **Il rischio di liquidità**

È il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità.

- **L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.**

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## La complessità degli strumenti finanziari

### • Strumenti finanziari non complessi

Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito (esclusi gli strumenti che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato) e gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Fondi comuni e Sicav).

Gli investimenti in strumenti finanziari non complessi sono effettuati sia da investitori retail che da investitori professionali.

### • Strumenti finanziari complessi

Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari che includono un derivato.

Ulteriori elementi di complessità degli strumenti finanziari si evidenziano quando non esiste una frequente possibilità di trattazione, oppure quando i prezzi non risultano pubblicamente disponibili su un sistema di validazione indipendente.

Gli strumenti finanziari complessi possono essere caratterizzati da un effetto leva che può comportare la perdita totale del capitale investito.

Un ulteriore elemento di complessità è collegato agli ostacoli o alle limitazioni alla liquidazione, vendita o rimborso del titolo, a complessità nelle modalità di liquidazione oppure a costi che l'investitore deve sostenere nel caso di rimborso.

Gli strumenti finanziari complessi sono normalmente utilizzati dagli investitori professionali. In alcuni casi la distribuzione di strumenti finanziari complessi alla clientela retail non è consentita dalle Autorità di Vigilanza.

## La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti

mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## **La divisa di denominazione**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## **Gli altri fattori fonte di rischi generali**

### **Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### **Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### **Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### **Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno

strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **Rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (Bail-in)**

In data 16 novembre 2015, è stata recepita all'interno del nostro ordinamento la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per mezzo dei D. Lgs nn. 180 e 181.

La nuova disciplina si pone l'obiettivo di consentire una gestione ordinata e tempestiva della crisi di banche e imprese di investimento da parte di un'Autorità di risoluzione (nell'ordinamento domestico Banca d'Italia) attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, escludendo interventi pubblici che di fatto graverebbero sui contribuenti. Ciò al fine di assicurare continuità alla prestazione dei servizi essenziali, il ripristino di condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell'intermediario e la liquidazione delle parti restanti.

L'Autorità di risoluzione, quando si verificano i presupposti indicati dalla disciplina (dissesto o rischio di dissesto non superabili con misure alternative), valuta l'adozione di una o più misure, tra cui:

- a) riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale (ivi compresi i prestiti subordinati)
- b) "bail-in", che consiste nella riduzione o azzeramento dei diritti degli azionisti e dei creditori (tra cui gli obbligazionisti) o nella conversione in strumenti di capitale dei diritti di questi ultimi.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca (o impresa di investimento) secondo le procedure ordinarie.

Possono essere destinatarie delle misure sopra indicate non solo banche/Sim italiane, ma anche banche/imprese di investimento di altri paesi UE o di paesi terzi con succursale in un paese UE. Le azioni e gli altri strumenti di capitale, le obbligazioni e gli altri strumenti di debito, nonché i derivati emessi o stipulati dalle banche/imprese di investimento appena menzionate, possono subire, in caso di crisi di queste ultime, riduzione o azzeramento del rispettivo valore, a prescindere dalla data di emissione/stipula.

Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia specifica, secondo la quale chi investe in strumenti di capitale (azioni, prestiti subordinati) sostiene prima degli altri le eventuali perdite. In particolare, le gerarchie di intervento a copertura delle perdite della banca/impresa di investimento sono in sintesi le seguenti:

- azioni;
- prestiti subordinati;
- obbligazioni senior e altre passività ammissibili;
- depositi intestati a persone fisiche, microimprese o PMI, per l'importo eccedente €100.000 (fino a tale soglia sono infatti esclusi dal Bail-in).

## TRASPARENZA DELL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

---

L'intermediario, alla data attuale, non intende prendere in considerazione nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

L'intermediario ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora incompleto, con particolare riferimento all'approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall'art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088.

L'intermediario intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a partire dalla data del 1° gennaio 2022.

Firma per presa visione \_\_\_\_\_